CAMERA DEI DEPUTATI N. 1597-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE: **PENNACCHINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

alla Presidenza il 30 settembre 1959

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959

Presentata alla Presidenza il 10 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame è inteso ad ottenere la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1959 con il quale il Governo, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ha provveduto d'urgenza a dichiarare la sospensione dei termini in alcuni comuni colpiti dall'alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre del corrente anno.

Il contenuto del provvedimento governativo, del quale viene chiesta la conversione in legge, contempla la sospensione fino al 31 ottobre 1959 dei termini di prescrizione e di decadenza scadenti nel periodo dal 5 set-

tembre al 31 ottobre stesso, nonché dei termini di scadenza, compresi nei limiti di tempo suddetti, dei titoli di credito aventi forza esecutiva emessi prima dell'inizio del periodo in esame.

Circa l'iniziativa del Governo ritengo che nessuna obiezione possa essere validamente opposta sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale.

È noto, infatti, che la pubblica calamità che ha colpito la zona chiamata in causa ha assunto proporzioni tali da determinare almeno nei primi momenti, una paralisi pressoché completa dei servizi pubblici alla quale ha necessariamente corrisposto l'impossibilità da parte dei privati di curare i propri rapporti d'affari con quella correntezza che solo da una situazione di normalità trae i suoi naturali presupposti.

Nella tragica circostanza numerosi cittadini si sono trovati in condizioni di non poter evitare il verificarsi di prescrizioni e scadenze derivanti dal decorso dei termini stabiliti dalla legge o da clausole contrattuali. Altri cittadini non hanno potuto adempiere agli obblighi assunti alla scadenza di vaglia cambiari e di cambiali.

In queste condizioni si imponeva un provvedimento atto ad evitare che il mancato adempimento di determinati atti, dovuto a cause di indiscutibile forza maggiore, potesse determinare dannose ripercussioni su chi già per altro verso aveva sopportato il peso della sciagura riversatasi su una ristretta parte del territorio nazionale. Reputo pertanto che un favorevole giudizio sulla intrinseca bontà dell'atto governativo trovi tutti i colleghi unanimamente consenzienti.

Per quanto riguarda poi il ricorso alla forma del decreto-legge è da tener presente come nel caso in questione sussistessero tutti gli elementi che potevano pienamente giustificare l'assunzione della potestà normativa da parte del Governo. Poste fuori discussione, per quanto detto innanzi, l'eccezionalità del caso e la necessità del provvedimento, si prospetta che l'urgenza di provvedere era tale da escludere la possibilità di seguire il normale *iter* legislativo che, anche con la procedura d'urgenza, non avrebbe consentito l'emanazione della norma in tempo utile per essere ancora di qualche pratica efficacia.

Inoltre il Governo ha provveduto, in base a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, a presentare il provvedimento provvisorio con forza di legge nello stesso giorno alle Camere per la conversione in legge. Nulla da eccepire quindi sotto l'aspetto formale.

Può concludersi pertanto che si è creata una situazione eccezionale che merita benevola attenzione e richiede particolari provvedimenti, così come del resto si è fatto in occasione di altre dolorose analoghe circostanze.

Di conseguenza la Commissione all'unanimità propone che voi, onorevoli colleghi, vogliate approvare il disegno di legge che è provvedimento di giustizia e nello stesso tempo espressione di doverosa comprensione per le necessità di nostri fratelli sconvolti da eventi così imprevisti e dolorosi.

PENNACCHINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959 ».

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.